

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 21 gennaio 2003, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1

All'art. 3 del D.P.R.S. n. 11 del 6 marzo 2000 è aggiunto il seguente comma:

"Comma 6 - Il termine di cui al comma 3, per i gestori delle stazioni di fecondazione equina nonché per i proprietari degli stalloni equini o asinini ritardatari, può essere procrastinato improrogabilmente al 31 dicembre di ogni anno antecedente a quello di inizio attività previo il pagamento di una soprattassa di € 50".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 6 febbraio 2003.

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

CUFFARO
CASTILIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 5 marzo 2003, reg. n. 1, Presidenza della Regione, foglio n. 18.

(2003.11.650)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 febbraio 2003.

Rettifica del decreto 10 agosto 1999, concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;

Visto il decreto 10 agosto 1990, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico l'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia, approvando la proposta della commissione provinciale per la

tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, formulata nella seduta del 14 aprile 1989;

Vista la nota n. 630 del 30 gennaio 2003, con la quale il comune di Delia chiede di ridefinire la situazione vincolistica dell'area di cui sopra per i motivi esposti nella relazione tecnico-descrittiva dell'ufficio tecnico del comune di Delia, prodotta in uno alla suddetta nota sindacale;

Considerato che dalla nota e dalla relazione sopra menzionata emerge che il decreto 10 agosto 1990, oltre a dichiarare di notevole interesse pubblico l'area di Valle del Paradiso Castellazzo nel comune di Delia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39 allora vigente, ha dettato prescrizioni su porzioni territoriali perimetrare nelle planimetrie allegate alla proposta di vincolo formulata dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, e precisamente:

1) nelle aree perimetrare dall'art. 1, lett. c), della legge 8 agosto 1985, n. 431 allora vigente;

2) nell'area segnata di lettera A;

3) nell'area segnata di lettera B;

4) nell'area segnata di lettera C,

sotto ponendo alcune di queste aree (nn. 1 e 3) a divieto assoluto di edificazione e individuando indici e distanze di natura urbanistica, nonché definizioni tipologiche per le altre aree (nn. 2 e 4);

Rilevato che dette prescrizioni e detti divieti esorbitano dall'ambito del potere esercitato e dalle funzioni di legge, in quanto le disposizioni legislative non consentivano e non consentono, in sede di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico di un'area di definire in via preventiva gli interventi ammessi, né di escludere, in via preventiva, il diritto di edificare, né infine di dettare standards e tipologie urbanistiche;

Ritenuto che la funzione tipica e legittima della dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista dalla legge n. 1497/39 ed oggi dal titolo II del testo unico n. 490/99 era ed è di sottoporre alla preventiva e discrezionale valutazione della Soprintendenza i progetti di tutti gli interventi che ricadono nel territorio protetto e sono idonei a modificare lo stato dei luoghi;

Ritenuto che compete soltanto alla pianificazione territoriale paesistica obbligatoria dettare i criteri e le mo-

dalità di un uso del territorio paesisticamente compatibile con l'interesse pubblico delle aree protette;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che le prescrizioni e i divieti apposti al decreto 10 agosto 1990 siano illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere;

Ritenuto allo scopo di conferire certezza e stabilità agli atti giuridici dell'Amministrazione, conformandoli alle prescrizioni di legge, di procedere in autotutela alla rettifica del decreto summenzionato, eliminando dallo stesso le parti e le disposizioni viziate che non inficiano il testo e lo scopo della restante parte della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area indicata, che, appare meritevole di conferma;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono recepite, sono annullate le seguenti disposizioni del decreto 10 agosto 1990, comportante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Valle Paradiso Castellazzo nel comune di Delia:

— nelle premesse, alinea 15, da "Ritenuto, infine, ..." a "... prescrizioni dell'area A";

— nelle premesse, all'alinea 18, "... rispettare le prescrizioni e i limiti imposti dal vincolo e ...";

— nell'art. 1 "... con le limitazioni richiamate nelle premesse stesse".

Art. 2

In conseguenza di quanto disposto all'art. 1, le perimetrazioni e le delimitazioni inserite nella planimetria "A" allegata al decreto 10 agosto 1990 si intendono come non apposte, ferma restando l'individuazione complessiva del perimetro dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico contenuta nella planimetria stessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Delia, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della *Gazzetta* sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Delia, dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Delia.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 febbraio 2003.

GELARDI

(2003.9.567)

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 6 febbraio 2003.

Scioglimento delle riserve contenute negli articoli 2 e 3 del decreto 1 agosto 2002, relativo alla graduatoria dei progetti ammissibili a valere della misura 4.3.1 - sottomisura d) - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il Regolamento CE n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, foglio 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del programma operativo regionale 2000/2006 (O.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;

Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Visto il proprio decreto n. 50/Pesca dell'1 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2002 - registro 1, foglio n. 53 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002, con cui si è proceduto alla approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 (ora 4.16) - sottomisura d) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Considerato che l'art. 2 del predetto decreto subordinava la concessione degli aiuti al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con la normativa comunitaria;

Visto il Regolamento CE n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 358 del 31 dicembre 2002, recante modifica del Regolamento CE n. 2792/99 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca ed, in particolare, il comma 15 dell'art. 1 che sostituisce l'art. 19 del Regolamento CE n. 2792/99;

Considerato che in virtù della nuova disciplina introdotta con il citato Regolamento CE n. 2369/2002 gli artt. 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli Stati membri alle misure cofinanziate dalla comunità;